

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2020, n. 4-1088

Strutture residenziali per l'autonomia e per l'accoglienza di minori e giovani adulti e di minori stranieri non accompagnati. Revoca della DGR n. 3-210 del 30.8.2019 e modifica alla DGR n. 43-8952 del 16.5.2019.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- con DGR n. 43-8952 del 16.5.2019:
- sono stati stabiliti i requisiti che devono possedere le strutture “Gruppo Appartamento per adolescenti e giovani” e “Accoglienza Comunitaria”, ospitanti o meno MSNA, così come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale della DGR stessa, stabilendo che i suddetti requisiti trovano immediata applicazione per le strutture di nuova istituzione;
- è stato stabilito che i Pensionati Integrati già operanti e ospitanti minori stranieri non accompagnati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della SCIA, devono possedere i requisiti strutturali già previsti nella DGR 25-5079/12 e quelli gestionali previsti dalla DGR 58-1707/15 per i Gruppi Appartamento;
- è stata prevista per tutti i Gruppi Appartamento per adolescenti e giovani e le Accoglienze Comunitarie, ospitanti o meno MSNA, nonché per i pensionati integrati già operanti ed ospitanti minori stranieri non accompagnati, l'obbligo di acquisire l'autorizzazione al funzionamento, in sostituzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, prevedendo, quale scadenza per la richiesta dell'autorizzazione agli organismi competenti ai sensi della LR 1/2004, il 16 settembre 2019;
- successivamente all'adozione del suddetto provvedimento, sono pervenute due note da parte dell'ANCI Associazione regionale del Piemonte e Alleanza delle Cooperative Italiane, rispettivamente in data 14.06.2019 e in data 04.07.2019, con le quali si richiedeva la sospensione dell'atto suddetto per il tempo necessario ad addivenire ad un testo condiviso, al fine di evitare di mettere in difficoltà alcune positive esperienze di accoglienza e, conseguentemente, le amministrazioni locali;
- a seguito delle note suddette, con DGR n. 3-210 del 30.8.2019, è stata disposta la sospensione parziale dell'efficacia della DGR n. 43-8952 del 16.5.2019 per la durata di n. 6 mesi, a far data dal I° settembre 2019, per quanto riguarda i requisiti organizzativi e gestionali dalla stessa innovati, nonché il differimento al 16.10.2019 del termine per la presentazione dell'istanza di conferma di autorizzazione al funzionamento da parte delle strutture appartenenti alle tipologie dell'accoglienza comunitaria, dei gruppi appartamento e dei pensionati integrati attualmente attive ed operanti in Piemonte, in possesso della SCIA e dei requisiti vigenti al momento della presentazione della stessa.

Rilevato che, a seguito degli incontri svoltisi con i rappresentanti degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, dell'ANCI e di Alleanza delle Cooperative Italiane Settore Sociale Piemonte, sono state valutate le proposte pervenute ritenendo meritevoli di essere acquisite quelle riguardanti la possibilità di ottenere l'autorizzazione al funzionamento anche prevedendo un modello gestionale diverso da quello stabilito dalla norma, al fine di salvaguardare le esperienze rivelatesi efficaci e positive, nonché la previsione di utilizzare per i Pensionati integrati esistenti il modello gestionale dell'Accoglienza Comunitaria, ritenuto più rispondente alle esigenze degli ospiti rispetto a quello del Gruppo Appartamento.

Dato atto altresì che, le suddette proposte sono state condivise nell'ambito del tavolo con la Procura Minori, la Garante Regionale Infanzia e Adolescenza e i responsabili delle Commissioni di Vigilanza presso le ASL piemontesi e la Città di Torino.

Ritenuto, pertanto, necessario revocare la DGR n. 3-210 del 30.8.2019 e modificare la DGR n. 43-8952 del 16.5.2019 approvando l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce l'Allegato A approvato con la DGR suddetta, nonché prevedendo che i pensionati integrati devono possedere i requisiti strutturali già previsti nella DGR 25-5079/12 e quelli gestionali previsti per l'Accoglienza Comunitaria, così come richiamati nell'Allegato 1 della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. 23 luglio 2008, n. 23;

vista la L.R. n. 64/89;

vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 e s.m.i.;

visto il Regolamento europeo n. 516/2014;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 6715 del 22/04/2016;

vista la L. n. 47 del 7.04.2017;

vista l'intesa sancita in Conferenza Unificata nel dicembre 2017, inerente le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni;

visto il D.Lgs 142 del 18.08.2015;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012;

vista la D.G.R. n. 41-642 del 24.11.2014;

vista la D.G.R. n. 58-1707 del 6.07.2015;

vista la D.G.R. n. 3-2013 del 5.08.2015;

vista la D.G.R. n. 54-3452 del 6.06.2016;

vista la D.G.R. n. 18-3736 del 27.07.2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di revocare la DGR n. 3-210 del 30.8.2019;
- di approvare, a modifica della DGR 43-8952/2019, i requisiti strutturali, di accesso e organizzativi che devono possedere le strutture "Gruppo Appartamento per adolescenti e giovani" e "Accoglienza Comunitaria", ospitanti o meno MSNA anche in via non prevalente e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, così come definiti nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce l'allegato A approvato con la DGR n. 43-8952/2019.
- di modificare la DGR n. 43-8952 del 16.5.2019 prevedendo che i Pensionati Integrati già operanti e ospitanti minori stranieri non accompagnati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della SCIA, devono possedere i requisiti strutturali già previsti nella DGR 25-5079/12 e quelli gestionali previsti dalla DGR 58-1707/15 per l'Accoglienza Comunitaria e dal presente provvedimento, ed ottenere la corrispondente conferma di autorizzazione al funzionamento, da richiedere agli organismi competenti ai sensi della legge regionale n. 1/2004 e s.m.i. entro il 30/4/2020.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Requisiti di Accesso

Ciascuna struttura può accogliere minori stranieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e i 21 anni, rispettando la divisione per genere, nei limiti della capienza massima autorizzabile di seguito specificata:

- per i GA per adolescenti e giovani 6 posti letto aumentabili fino a max 8 ai sensi della DGR 41-642/14, alle condizioni contenute nella stessa DGR 41-642 e nel presente provvedimento.
- per le AC 12 posti letto aumentabili fino a max 15 ai sensi della DGR 41-642/14, alle condizioni contenute nella stessa DGR 41-642/14 e nel presente provvedimento.

Sulla base della progettualità specifica e della valutazione complessiva sulla praticabilità dell'inserimento e la compatibilità con gli altri ospiti della struttura, nonché nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dall'Autorità Giudiziaria, può essere disposto l'inserimento di fratelli e/o sorelle, sempre nell'ambito della capienza dei posti previsti.

In ogni caso i minori di età da 0 a 10 anni devono trovare collocazione presso una famiglia affidataria. In caso di mancanza di una famiglia affidataria disponibile, dovrà essere ricercata la disponibilità di una casa famiglia o di una comunità educativa per minori.

In caso di fratria, si può prevedere l'accoglienza in GA ed AC di minori da 13 a 16 anni di età, a condizione che l'accoglienza della fratria risponda al superiore interesse dei minori stessi, sulla base di specifico progetto elaborato dai servizi competenti.

Si prevede, inoltre, la possibilità di accogliere minori di età da 15 a 16 anni, da valutare caso per caso, sulla base di un progetto individualizzato predisposto dai servizi invianti, che deve essere inviato alla Procura Minori ai fini della successiva ratifica dell'inserimento del minore da parte del Tribunale per i Minorenni, secondo quanto previsto dal Dlgs. n. 142 del 18.8.2015.

Qualora il progetto non fosse presentato, o non evidenziasse elementi sufficienti, e in ogni caso in assenza della suddetta ratifica, il minore non potrà essere inserito nella struttura.

Le minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, possono essere accolte dalle cd. Comunità di Fuga gestite dai soggetti della rete anti-tratta su tutto il territorio piemontese, a seguito di valutazione sull'appropriatezza della risposta di accoglienza, condivisa con i servizi competenti.

Per i MSNA con problemi di disabilità o patologie psichiatriche certificate si applica quanto già previsto dalla DGR 25/2012, Allegato 1, paragrafo 2. (Tipologie).

La struttura garantisce l'apertura per 365 giorni all'anno per 24 ore.

Requisiti strutturali

Ogni struttura deve garantire, al momento della domanda di autorizzazione, le seguenti condizioni:

- possesso dell'agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come civile abitazione;
- requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene (D.M. 5.07.1975);
- difesa dagli incendi secondo la normativa vigente;
- sicurezza degli impianti secondo normativa vigente;
- adattabilità secondo il D.P.R. n. 503/96.

Più specificatamente, le unità immobiliari in cui è possibile attivare i GA per adolescenti e giovani e le AC devono possedere, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene e dal DM 5.07.1975 per gli alloggi destinati a civile abitazione, i seguenti requisiti strutturali:

- camere da letto con al massimo 3 p.l., con superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di 9 mq per un posto letto, di 14 mq per due posti letto e di 18 mq per tre posti letto, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale, nonché conforme ai requisiti di sicurezza; per la concessione dei soli posti aggiuntivi ex DGR 41-642/2014 è possibile l'inserimento del quarto letto in camere da letto di superficie minima di almeno 28 mq;
- al fine di garantire il mantenimento delle varie funzioni all'interno della struttura, rendendo identificabili gli spazi per il riposo e quelli per la vita comunitaria e garantendo la privacy degli ospiti, devono essere obbligatoriamente presenti e distinti i locali cucina e soggiorno, quest'ultimo di superficie minima di almeno 14 mq fino a 8 ospiti, da incrementare di almeno 1 mq per ogni ospite in più; fatto salvo quanto previsto dal DM 5.07.1975 la superficie destinata a soggiorno può anche essere garantita prevedendo più locali;
- in caso di capienza superiore a 6 p.l. e fino a 12 p.l. devono essere previsti almeno 2 servizi igienici dotati di w.c., lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia, e da 13 p.l. a 15 p.l. almeno 3 servizi igienici dotati di w.c., lavabo, specchio, vasca da bagno o piatto doccia;
- la capienza massima della struttura, comunque nei limiti suddetti, viene determinata sulla base del numero di posti letto riferiti alle camere da letto disponibili secondo le indicazioni di cui sopra; in nessun caso possono essere computate le superfici destinate ad altre funzioni (quale per esempio il soggiorno) per la determinazione della capienza massima;
- ubicazione nei centri abitati, oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato, in modo da consentire l'agevole e autonomo spostamento dei minori ospiti della struttura.

Nel caso in cui i G.A. e le A.C. siano attivati in unità immobiliari con destinazioni funzionali diverse dalla civile abitazione, fatto salvo il necessario cambio di destinazione d'uso prima dell'autorizzazione al funzionamento e dell'inserimento di minori, la struttura dovrà comunque possedere caratteristiche strutturali ed ambientali a tutela della salute psico-fisica dei suoi abitanti, prevedendo, in particolare per gli eventuali locali posti al piano terreno, un'adeguata protezione acustica dai rumori esterni, nonché un'adeguata aero-illuminazione naturale che al tempo stesso salvaguardi il senso di sicurezza ed intimità.

Requisiti organizzativi

Nel caso in cui sia presente in struttura anche un solo minore, deve essere sempre assicurato il presidio della struttura, sia nelle ore diurne attraverso la presenza e/o la reperibilità di un operatore, sia nelle ore notturne attraverso la presenza di un operatore.

I periodi di assenza degli operatori devono obbligatoriamente coincidere con i tempi in cui tutti i minori sono impegnati fuori dalla struttura in attività previste dai progetti individuali; in nessun caso può essere prevista la chiusura della struttura in orari fissi e prestabiliti che impedisca al minore accolto di accedervi in qualsiasi momento della giornata.

Nell'ambito del progetto di servizio occorre, inoltre, definire le attività che la struttura intende eventualmente attivare con l'apporto di volontari, che devono essere adeguatamente selezionati, formati e preparati, anche tramite le associazioni di riferimento, prima di entrare in rapporto con gli ospiti.

I volontari, il cui ruolo non deve intendersi quale sostitutivo delle figure professionali previste dalla norme, sono tenuti a rispettare la riservatezza sulle condizioni personali e familiari dei minori accolti e devono rientrare nel progetto organizzativo in modo verificabile.

Si ribadisce che, per tutte le strutture oggetto del presente provvedimento, trovano applicazione le disposizioni già previste con la DGR n. 25-5079 del 2012 in materia di requisiti progettuali, in particolare per quanto riguarda le previsioni relative al progetto di servizio (punto 3.2 allegato 1 alla

DGR n. 25-5079 del 2012) e al progetto educativo individualizzato (punto 3.3 allegato 1 alla DGR n. 25-5079 del 2012).

Requisiti gestionali per le strutture che ospitano MSNA

Per i gruppi appartamento (G.A.), le accoglienze comunitarie (A.C.) e i Pensionati integrati già esistenti che ospitano i minori stranieri non accompagnati sono confermati i requisiti gestionali stabiliti dalle DGR n. 25-5079/12, n. 41-642/14 in caso di incremento del numero di posti letto, e n. 58-1707/15, e precisamente:

per i G.A.

monte ore di almeno 36 ore settimanali da assicurare attraverso la figura dell'educatore; sulla base delle esigenze specifiche dei minori accolti tale monte ore può essere garantito, fino ad un massimo di 18 ore settimanali rispetto alle 36 previste, da un mediatore culturale;

presenza notturna, obbligatoria nel caso di accoglienza di minori, e aggiuntiva rispetto al monte ore di 36 ore settimanali di cui al punto precedente, che può essere assicurata, oltre che dalle figure dell'Educatore professionale e dell'Oss, anche dal mediatore culturale.

Per le A.C e i Pensionati integrati esistenti

è prevista la presenza di 1 responsabile a tempo pieno con almeno tre anni di esperienza in ambito sociale e minorile con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale.

Per "responsabile" si intende la figura del coordinatore che deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: educatore professionale con almeno tre anni di esperienza, educatore professionale, o laureato in Scienze della Formazione o Pedagogia, o Assistente Sociale con esperienza almeno triennale nell'attività di coordinamento.

Per garantire la presenza di un adulto durante le 24 ore il responsabile può essere coadiuvato da altro personale in possesso di uno dei seguenti titoli:

- educatore professionale
- OSS
- mediatore culturale.

Le funzioni svolte dal responsabile possono essere suddivise tra più operatori per un numero di ore complessivo non inferiore a 38 ore settimanali.

Per i G.A. e le A.C.:

In caso di aumento del numero di p.l. ai sensi della DGR 41-642/14 occorre incrementare il minutaggio di personale, corrispondente al numero di posti autorizzati in via ordinaria per ciascuna struttura, così come definito con DGR n. 25-5079 del 2012 e s.m.i., sulla base del progetto educativo individualizzato dei minori stranieri non accompagnati accolti e delle loro specifiche esigenze, da un minimo di 7 ad un massimo di 10 ore settimanali di presenza media aggiuntiva, assicurata dalle figure professionali suindicate previste per ciascuna tipologia.

L'incremento del numero di posti letto, ai sensi della DGR 41-642/14 e alle condizioni in essa contenute, può essere richiesto soltanto a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione al

funzionamento ed è applicabile alle sole strutture che abbiano ottemperato ad eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza competente.

Autorizzazione al funzionamento

I G.A. e le A.C., ospitanti o meno MSNA anche in via non prevalente e rientranti o meno nella rete SIPROIMI, nonché i Pensionati Integrati già operanti alla data di adozione della presente deliberazione e ospitanti minori stranieri non accompagnati, per poter esercitare l'attività devono essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organismi competenti secondo quanto stabilito dalla L.R. 1/2004 e s.m.i., e sono soggetti alla vigilanza così come prevista dalla stessa.

In caso di struttura già attivata a seguito di SCIA: l'autorizzazione verrà confermata previa verifica dell'idoneità dei requisiti strutturali di cui al presente allegato, nonché, unitamente agli altri documenti finalizzati all'istanza, previa verifica dell'idoneità dei requisiti gestionali e organizzativi previsti dalle norme di riferimento e dal presente provvedimento.

In caso di struttura di nuova attivazione: l'autorizzazione verrà rilasciata previa verifica dell'idoneità dei requisiti strutturali di cui al presente allegato, nonché, unitamente agli altri documenti finalizzati all'istanza, sulla base di dichiarazione del richiedente di impegno a rispettare i requisiti gestionali e organizzativi previsti dalle norme di riferimento e dal presente provvedimento, con indicazione della pianta organica.

Entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, le Commissioni di Vigilanza, mediante idoneo sopralluogo, provvederanno alla verifica dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi previsti dalle norme di riferimento e dal presente provvedimento.

Disposizioni transitorie

I parametri strutturali, organizzativi e gestionali definiti nel presente provvedimento trovano immediata applicazione per le strutture di nuova istituzione.

Per i presidi esistenti che hanno formalizzato istanza di autorizzazione al funzionamento entro il termine fissato del 16/10/2019, si prevede che possano ottenere l'autorizzazione al funzionamento in parziale variazione degli standard di cui alla presente deliberazione.

Il procedimento autorizzativo in variazione ad alcuni standard della presente deliberazione, può avvenire unicamente mediante un progetto predisposto congiuntamente tra Soggetto titolare della struttura interessata e l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e presentato entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. L'istanza è valutata e completata, previo parere favorevole della Direzione Regionale competente, da parte degli organismi competenti al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento secondo quanto stabilito dalla L.R. 1/2004 e s.m.i..

Gli operatori già operanti presso i presidi esistenti che hanno formalizzato istanza di autorizzazione al funzionamento entro il termine fissato del 16/10/2019, possono continuare ad operare presso il medesimo presidio, sulla base della positiva esperienza di almeno 3 anni maturata in presidi residenziali per minori facenti capo allo stesso ente, previa dichiarazione del datore di lavoro attestante la positiva esperienza maturata per 3 anni, che sarà verificata dalla competente Commissione di Vigilanza sulla base della documentazione acquisita.

Per tali presidi trova inoltre applicazione la previsione di cui alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012, relativa alla figura dell'operatore residente in struttura.